COMUNE DI SEREGNO 24-08-2021 Pag. 1

Stampa Ricevuta

N. Prot. 20210028129 **del** 25-05-2021 Data Partenza: Ora Partenza:

Tipo PARTENZA

Pratica Riferim.

Data Rif.

Classif. 07 06 0 1 Attività ed eventi culturali

Allegati

Indirizzo

Oggetto CONCESSIONE DI PATROCINIO UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI SEREGNO AL

LIONS CLUB SEREGNO BRIANZA - PUBBLICAZIONE DEL LIBRETTO "LA FORZA IN UNO

SGUARDO" ED INIZIATIVE COLLEGATE ALLA SUA DISTRIBUZIONE CHE SI

SVOLGERANNO A SEREGNO DAL 20/5/21-31/12/21

Tipo Spedizione MAIL

Ente/Pers/Aff

LIONS CLUB SEREGNO BRIANZA - PRESIDENTE GIOVANNI BENEDETTI

L'Addetto



GIOVANNI BENEDETTI
VIA CIRCONVALLAZIONE, 7
20831 SEREGNO (MB)
Presidente
LIONS CLUB SEREGNO BRIANZA

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO, UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI SEREGNO AL LIONS CLUB SEREGNO BRIANZA PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRETTO "LA FORZA IN UNO SGUARDO" ED INIZIATIVE COLLEGATE ALLA SUA DISTRIBUZIONE CHE SI SVOLGERANNO A SEREGNO DAL 20 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2021 -

IL SINDACO

VISTO il Capo IV "Patrocinio ad iniziative, attività o manifestazioni ed altre forme di collaborazione", del vigente "Regolamento per la concessione di benefici, contributi, agevolazioni e altri interventi a favore di Enti, Associazioni ed altri organismi pubblici o privati" di cui all'art. 24 "Concessione del patrocinio e sua divulgazione";

VISTA la richiesta di patrocinio del Comune di Seregno n° 24166/21 del 6/5/2021 pervenuta da parte di Giovanni Benedetti, Presidente del Lions Club Seregno Brianza, per la realizzazione di iniziative collegate alla produzione e distribuzione della pubblicazione "La forza in uno sguardo" che avrà luogo a Seregno dal 20 maggio al 31 dicembre 2021;

VISTA l'unita relazione del servizio proponente, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale si dà atto degli elementi di fatto e diritto che consentono l'adozione della concessione in esame;

CONSIDERATO che le attività delle associazioni durante l'evento saranno svolte secondo le indicazioni disposte dagli uffici comunali, ciascuno secondo le proprie competenze e che la concessione di patrocinio obbliga il soggetto patrocinato a realizzare l'iniziativa secondo i tempi e le modalità proposte o eventualmente concordate con l'amministrazione comunale;

TENUTO CONTO che:

- la concessione di patrocinio non elimina l'obbligo dell'ente patrocinato di acquisire tutte le autorizzazioni diverse da quelle precedentemente indicate ed eventualmente necessarie al corretto svolgimento dell'iniziativa, dandone comunicazione al servizio cui è stata inoltrata la domanda, nonché agli ufficio comunali preposti alla vigilanza sulle iniziative stesse:
- il Lions Club Seregno Brianza sarà responsabile direttamente dell'attività svolta e dovrà attivare tutte le prescrizioni richieste;



Città di Seregno

 il Lions Club Seregno Brianza con l'attribuzione del patrocinio si obbliga a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa e per tale motivo all'utilizzo del logo e della dicitura "Comune di Seregno" oppure "con il patrocinio del Comune di Seregno" devono essere assicurati adeguato spazio e buona visibilità;

CONSIDERATO che il servizio competente procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Seregno (www.comune.seregno.mb.it) in ossequio all'art. 27 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013;

VISTO l'art. 6, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove prevede che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

TENUTO CONTO di quanto espresso dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – camera di consiglio del 20 dicembre 2010 – parere n. 1076/2010, laddove – in merito al divieto di "spese per sponsorizzazioni" di cui sopra, recita, in risposta al quesito di un'Amministrazione Comunale che sulla scorta del divieto di cui sopra "chiede se il patrocinio di sagre, feste patronali o iniziative organizzate in collaborazione con associazioni del territorio, che comportino unicamente contributi indiretti, quali la concessione gratuita di locali o strutture, l'esenzione o la riduzione dal pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo, rientrino nella limitazione citata, oppure se per sponsorizzazione si debba, invece, intendere uno specifico contratto sottoscritto tra le parti":

• "è noto che nella pratica odierna dei rapporti commerciali tra soggetti economici il fenomeno della sponsorizzazione consiste in una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico";

"sotto il profilo giuridico manca tutt'oggi una puntuale definizione di fonte normativa,

ragion per cui l'individuazione dei tratti caratterizzanti è rimessa all'interprete";

• "in sintesi ... la sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)";

 "le criticità dell'istituto nel caso in cui ne sia parte la P.A. coinvolgono profili di evidenza pubblica (modalità di scelta della controparte privata), di immagine (non essendo consentito all'Amministrazione associare il proprio nomen a qualsivoglia iniziativa), nonché di matrice finanziaria laddove comportino oneri a carico dell'ente pubblico";

"in relazione a quest'ultimo aspetto interviene il radicale divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex art. 6 comma 9 d.l. n. 78/2010, oggetto del quesito proposto";

"nel dettaglio, il dubbio avanzato dalla Civica Amministrazione attiene alla sussumibilità in tale divieto delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private allorquando Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative. Le suddette contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure ... indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione del pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo";



Città di Seregno

- "orbene, la giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal contratto di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086)";
- "la Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusive. In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009)";
- "muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di
- fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.";
- "in sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";
- "questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi
 dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo
 inequivocabile nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di
 evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno
 dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia,
 efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio";

TENUTO CONTO che l'attività oggetto dell'iniziativa in esame rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da una istituzione rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;



Città di Seregno

VISTI l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e la delibera CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, che prevede l'individuazione, la quantificazione e la pubblicizzazione dei benefici, anche indiretti (es. in beni o servizi o riduzioni/agevolazioni tariffarie) collegati alla concessione del patrocinio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 16/01/2017 ad oggetto. "Approvazione disciplina per l'utilizzo dell'Auditorium";

CONSIDERATO in particolare l'art. 9 di tale disciplina, laddove prevede che "le tariffe saranno determinate annualmente con apposita delibera di Giunta Comunale relativa ai servizi pubblici a domanda individuale";

VISTE le "Tariffe utilizzo Sale comunali", approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 22 febbraio 2019, "Determinazione costi complessivi servizi pubblici a domanda individuale e relativa copertura tariffaria per l'esercizio 2019";

CONCEDE

il patrocinio e utilizzo del logo del Comune di Seregno al Lions Club Seregno Brianza, per 1) la realizzazione e distribuzione del volume "La forza in uno sguardo" che si svolgerà a Seregno dal 20 maggio al 31 dicembre 2021;

Inoltre, a fronte di tale concessione dà atto che:


Giovanni Benedetti titolare dell'evento sarà responsabile dell'attività svolta direttamente 2) o dovrà attivare le prescrizioni richieste per l'organizzazione;

Seregno, 11/5/2021

L'Assessore alla Pubblica istruzione, Cultura e Biblioteca

Federica Perelli

Il Sindaco



RELAZIONE DELL'UFFICIO

È pervenuta la richiesta di patrocinio e utilizzo logo del Comune di Seregno da parte di Giovanni Benedetti, presidente dell'associazione Lions Club Seregno Brianza per la realizzazione del libretto "La forza in uno sguardo" e di una serie di iniziative collegate. L'evento si svolgerà a Seregno dal 20 maggio al 31 dicembre 2021.

L'evento consiste nelle seguenti iniziative:

- -produzione di "La forza in uno sguardo" una pubblicazione sulla violenza di genere che verrà diffusa nelle scuole, nei centri di aggregazione sociale e nei centri sanitari.
- -gestione di una panchina rossa.
- -incontri di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere che si terranno presso scuole e diversi centri di aggregazione.

Sulla base della domanda pervenuta, della documentazione acquisita e delle indicazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca Federica Perelli il Servizio ha provveduto a formulare l'attuale proposta di concessione di patrocinio per l'organizzazione dell'evento in oggetto.

La concessione di patrocinio è, comunque, oggetto di mera ed esclusiva valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste, delle eventuali dichiarazioni pervenute e delle conoscenze dirette, anche sulla base delle precedenti iniziative similari.

Seregno, 11/5/2021

La Responsabile del procedimento Esperta Servizi Culturali Filomena Solito (*) Il Dirigente Servizi Territorio Sviluppo Economico Cultura Arch. Dott. Lorenzo Sparago (*)

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

